

Tribunale Ordinario di Roma  
Terza Sezione Lavoro

Art. 287 c.p.c.

In ottemperanza all'ordinanza del Giudice Dr... FALATO  
in data 20/12/2017 si procede alla correzione della Sentenza  
N. 8524/2017 del procedimento R.G. 21015/2013 tra  
INPEI

Nel senso che nel dispositivo di sentenza (là dov' è scritto):

...VA INSERITO IL NOMINATIVO DELL' "AWT"  
leggasi... CRISTINA GORDANO "POE LINPEI"

Roma, 22/12/2017

Il cancelliere

  
IL CANCELLIERE CF  
Franca Calcagno

TRIBUNALE DI ROMA  
3<sup>a</sup> Sez. Lavoro(1<sup>a</sup> grado)- Viale Giulio Cesare,54  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. GEN.21015 / 2013 Dispositivo n.

Il Giudice designato , Dott. **Mariaelena FALATO** nella causa

**TRA**

-  
- SPA elettivamente domiciliato in PIAZZA  
MAZZINI, 27 00195 ROMA presso l'Avv.FAVALLI GIACINTO ZUCCHINALI  
PAOLO (ZCCPLA64T16L753I) ; che la rappresenta e difende come da mandato in  
atti

-  
**-parte opponente -**

**E**

- INPGI elettivamente domiciliata in C/O INPGI VIA NIZZA, 35 00198 ROMA  
presso l'Avv.to SULAS GAVINA MARIA che la rappresenta e difende come da  
mandato in atti



**-parte opposta-**

All'udienza del 19/10/2017 ha pronunciato la seguente sentenza:

**Dispositivo**

Rigetta l'opposizione.  
Compensa le spese tra le parti.

Roma, 19/10/2017

**IL GIUDICE**  
Dott.ssa Mariaelena Falato

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RG. 21015/2013**

Con ricorso ritualmente notificato il ( ) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3130 del 2013 con cui gli era stato richiesto il pagamento di euro 121.316,00 a titolo di contributi non corrisposti e sanzioni civili relativamente alla posizione lavorativa dei giornalisti menzionati nel verbale di accertamento numero 15/2011 con il quale è stato ritenuto che detti giornalisti fossero stati erroneamente qualificati come lavoratori autonomi anziché subordinati.

A sostegno della propria opposizione il ( ) ha dedotto che nessuno dei nominativi indicati è stato mai inserito all'interno dell'organizzazione aziendale con assoggettamento alle direttive e al controllo gerarchico del datore di lavoro tant'è che gli stessi non avevano obbligo di presenza in redazione né quello di giustificare le proprie assenze e/o richiedere ferie; che la loro attività veniva svolta utilizzando mezzi propri; che svolgevano un'attività marginale non essenziale per editare la rivista; che non avevano il vincolo al rispetto di un determinato orario di lavoro, che non erano soggetti a reperibilità; infine, che erano sempre liberi di scegliere se e come redigere un eventuale articolo (confronta pagina 31 e 32 del ricorso in opposizione). Parte opponente ha inoltre eccepito la prescrizione con riferimento ad ogni eventuale pretesa precedente il 16 maggio 2006 posto che il verbale di accertamento numero 15/2011 le è stato notificato in data 16 maggio 2011; la compensazione con quanto versato da essa società alla gestione separata nonché -infine - l'erroneità delle sanzioni civile applicate.

Ha pertanto concluso per la revoca del decreto ingiuntivo sopra citato.



Costitutosi in giudizio, l'Inpgi ha a sua volta contestato il contenuto dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Espletata l'istruttoria testimoniale ammessa ed autorizzate le parti al deposito di note difensive, all'udienza del 19.10.2017 il Giudice ha deciso la causa dando lettura del dispositivo in pubblica udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione va rigettata e va pertanto confermato il decreto ingiuntivo n. 3130/2013.

Preme innanzitutto sottolineare come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sia un'azione di impugnazione in senso proprio, bensì introduca un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare l'esistenza del diritto fatto valere mediante ingiunzione (cfr. già C. 184/10.1.1980, nonché C. 6698/11.11.1983). Tale considerazione rimane valida qualsiasi sia l'esatta natura e gli esatti rapporti che vogliono configurarsi tra il procedimento monitorio ed il giudizio di opposizione: diverse sono infatti le posizioni in dottrina sul punto (giudizio di opposizione come autonomo giudizio; come condizione all'esercizio dell'azione ordinaria di condanna; come fase eventuale del giudizio già pendente).

A prescindere dalla diversità delle posizioni dottrinarie appena accennate, e' infatti certo che la pronuncia del decreto ingiuntivo non influisce sulla sostanziale posizione delle parti davanti al giudice e, pertanto, non muta le normali regole in materia di onere probatorio (cfr. per tutte C. 3102/12.5.1980).

In questo senso, dunque, l'opponente non propone una domanda propria ma si limita a difendersi da quella proposta contro di lui da chi ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo. Ne deriva che il contenuto dell'atto di opposizione va assimilato a

quello di una comparsa di costituzione e, sotto il profilo più schiettamente probatorio, che l'opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dall'opposto/attore. Sarà al contrario quest'ultimo che dovrà fornire prova, e prova certa, dei fatti costitutivi del diritto vantato: solo se e quando detta prova sarà fornita il convenuto/opponente dovrà a sua volta adempiere al proprio onere probatorio.

Calando i principi ora esposti nel caso di specie, si sottolinea che l'opposizione è fondata sulla circostanza che erroneamente l'Inpgi ha ritenuto che la collaborazione



prestata dai nominativi indicati nel verbale di accertamento n. 15/2011 ( cfr. doc. 1 fasc. opposto) avesse natura giornalistica **subordinata**.

In punto di diritto si premette che l'art. 1 regolamento di previdenza approvato con DM 1.1.1953 prevede che "...ai fini della attuazione delle forme di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1 l. 1564/51 e dell'art. 3 Statuto Istituto Nazionale Previdenza dei Giornalisti Italiani...sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto medesimo i giornalisti professionisti iscritti nell'apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto nazionale di Lavoro Giornalistico o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della l. 69/63".

A sua volta l'art. 26 l. 67/87 ha ampliato la competenza istituzionale dell'Inpgi estendendola anche ai "...giornalisti praticanti di cui all'art. 33 l. 69/63..".

In particolare, si evidenzia la difficoltà di conciliare e di enucleare quale sia, nel rapporto di lavoro giornalistico la esatta valenza ricoperta dalla nozione di "vincolo della subordinazione", inteso come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera alle direttive del datore di lavoro ( cfr., sulla nozione di subordinazione, soprattutto C. 4752/27.5.1987). La subordinazione, infatti, deve essersi estrinsecata in una collaborazione tecnico-funzionale del lavoratore con il datore di lavoro e deve altresì aver comportato una regolazione dello svolgimento della prestazione lavorativa basata su direttive del datore di lavoro, poichè è a quest'ultimo che compete la determinazione del più proficuo modo di utilizzo delle energie lavorative di cui dispone. Va tuttavia rilevato che il requisito appena menzionato può a volte atteggiarsi in modo particolare, ad esempio in contratti di lavoro che abbiano ad oggetto prestazioni di natura intellettuale, e dunque presentarsi in un modo più attenuato (cfr., sul punto, già C.4405/13.5.1987 nonché C. 2788/20.3.1987): tale è sicuramente il caso che qui rileva. Tale attenuazione non deve essere stata comunque tale da intaccare quell'assoggettamento tecnico-funzionale e personale di cui si è già detto.

Sarà tuttavia proprio in questi casi particolari che, inevitabilmente, assume una particolare pregnanza l'opera svolta dalla giurisprudenza al fine di enucleare criteri e principi specifici per l'attività del giornalista subordinato.

Ed in effetti C. 5693/98 ha efficacemente sottolineato come "...Il fondamentale criterio di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato vale anche per il lavoro giornalistico, tenendo conto, peraltro, che il vincolo di subordinazione assume una particolare configurazione nelle imprese giornalistiche, per il carattere collettivo dell'opera redazionale, per la peculiarità dell'orario di lavoro e per i vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie.

In proposito si rimanda, ad es., a quanto affermato da C. 4533/00 la quale ha ravvisato il vincolo della subordinazione, ancorché contrattualmente qualificata «collaborazione saltuaria ed esterna», nella prestazione del giornalista che, per quasi tredici anni e per tutti i giorni non festivi della settimana ha, da solo, curato la cronaca giudiziaria della provincia, concordando preventivamente con il caporedattore l'argomento degli articoli e sottoponendogliene il testo per la revisione o a quanto, ancora, affermato da P.Milano.



Milano, 29-06-1998 la quale ha ravvisato "attività giornalistica", con conseguente applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico, in ogni attività che comporti raccolta, commento e elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale.

Più in generale si intende qui riferirsi a tutte quelle pronunce ( come C. 7931/00, C. 5370/98, C. 6093/97, T. Milano 06-06-1998 ;T. Milano 10-09-1997 ) le quali , tutte, hanno – **da una parte** - evidenziato che il lavoro giornalistico ha natura squisitamente intellettuale; che esso non solo postula ( come già detto) raccolta, elaborazione o commento della notizia destinata a formare oggetto di comunicazione di massa, ma si distingue per la creatività che caratterizza proprio l'elaborazione della notizia; **dall'altra**, che proprio la natura intellettuale dell'attività in parola rende necessario l'esame delle concrete modalità di inserimento del giornalista nella produzione del giornale; che infatti non è sufficiente che il lavoratore collabori con continuità, ma che occorre la partecipazione del soggetto alla redazione, svolgendo, insieme ad altri, quella serie di operazioni, tra loro connesse in funzione del risultato da raggiungere; che pertanto sussiste un contratto di lavoro subordinato solo se il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, e non quando le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione d'incarichi fiduciari ; che, infine, ha pur sempre il suo peso il requisito della continuità, nel tempo della prestazione.

Calando i principi di diritto e giurisprudenziali su esposti nel caso di specie, si rileva come il teste [redatto], giornalista che ha lavorato presso l'opponente dal giugno 2009 al 31 dicembre 2012 ,prima nella redazione di Parma e poi - sempre a Parma - da casa, ha dichiarato di conoscere tutti i nominativi indicati nella memoria Inpgi precisando di aver avuto modo di vedere personalmente sia di cosa si occupassero sia come la loro prestazione lavorativa fosse organizzata/svolta . Il teste ha riferito che "venivano in redazione tutti i giorni con un orario variabile che era pari a circa 9/15 -15.30; partecipavano alle riunioni redazionali ,avevano come referenti : [redatto] e [redatto] , avevano una propria postazione personale con scrivania, telefono ,computer nonché un cellulare aziendale (tranne [redatto] e io), avevano accesso al sistema editoriale tramite password personale (tranne [redatto] e io), chiavi di accesso alla redazione (tranne [redatto] e io)". Il teste ha altresì riferito che "nessuno mai si è rifiutato di eseguire incarichi "e che ,anzi, lui stesso-una volta che si è rifiutato-è stato rimproverato via e-mail da [redatto] ; che tutti venivano retribuiti con cadenza fissa e mensile svolgendo una prestazione lavorativa resa con modalità invariate sia prima che dopo la chiusura della redazione di Parma (luglio 2010 ). Il teste ha evidenziato come nulla fosse cambiato ,infatti, dopo la chiusura della redazione di Parma e, ad avallo di quanto dichiarato, ha precisato che dopo la chiusura della redazione ricevevano un rimborso forfettario € 300 per spese di elettricità eccetera continuando ad essere inseriti in turni predisposti da loro stessi , avendo -senza soluzione di continuità - come referente [redatto] : "in sostanza ha continuato a coordinarci e a coordinarsi con noi ".



Il teste ha anche dichiarato che "dopo la chiusura della redazione di Parma mandavano pezzi /foto/ video a [redatto], [redatto] e [redatto] i quali potevano inserire il materiale direttamente sul giornale on-line "

Infine, il teste ha riferito di essere stato più volte rimproverato per essere arrivato in ritardo o per non aver risposto al telefono confermando ,per il resto , la dichiarazione resa agli ispettori e di cui al documento 5 fascicolo monitorio.

A sua volta la teste [redatto] ha riferito di aver conoscenza diretta delle vicende lavorative di [redatto] ; limitatamente al periodo a cavallo tra il 2007 e il 2008 ; di [redatto] per il periodo 2007- 2008 ; di [redatto] per il periodo 2008 ,alcuni mesi ; di [redatto] tra 2007 e il 2008 dichiarando di saper pochissimo, invece , con riferimento a [redatto] . Ciò premesso , la teste ha riferito che tutti i nominativi che ha dichiarato di conoscere "avevano come referente . [redatto] che era caporedattore di [redatto] "; la teste ha altresì precisato che di solito erano loro che proponevano gli argomenti e che ne discutevano con [redatto] per poi concordare l'argomento aggiungendo che " in linea di massima tutti i nominativi di cui ho detto venivano in redazione tutti i giorni per concordare il da farsi ,per proporre argomenti da scrivere. Utilizzavano mezzi propri tranne quando lavoravano dalla redazione nel qual caso utilizzavano i nostri computer.". Inoltre "erano numerosi e frequenti i momenti in cui la redazione si riuniva... a tali momenti partecipavano di solito anche i nominativi in questione... In redazione si sapeva che venivano pagati mensilmente.... "

Ancora, la teste ha riferito (sempre con l'eccezione di [redatto] con riguardo al quale la teste non ha potuto fornire indicazioni) che non le risulta che i nominativi in questione nel periodo 2007 /2008 avessero collaborato con altre testate; che comunque tutti scrivevano di politica ,cronaca bianca e nera e sportiva titolando i pezzi che poi venivano rivisti dal desk. Ancora ,ciascuno di loro aveva una specializzazione: [redatto] per la giudiziaria e la politica ; [redatto] e [redatto] , su tutto. Tutti provvedevano all' inserimento su Internet di foto e video sempre a seguito di apposito accordo in tal senso con la redazione; infine ,la teste ha riferito che tutti provvedevano alla cucina redazionale degli articoli sempre sulla base, ancora una volta , di un accordo con la redazione.

A sua volta il teste [redatto] , ex ispettore Ipgi ,che ha partecipato all'accertamento da cui è scaturito il verbale numero 15 del 2011, ha riferito che si è trattato di una delle ispezioni "più importanti che abbiamo mai fatto e pertanto me ne ricordo bene" riferendo di essersi recato nelle varie redazioni più volte (ad esempio a Roma circa 20) .L'ispettore ha riferito di aver esaminato i compensi , sentito i giornalisti nonché altri che non avrebbero "in alcun modo potuto beneficiare del verbale" rilevando che tutti avevano una e-mail aziendale , che percepivano compenso fisso e, a titolo di rimborso spese , credo € 300 ,che tutti avevano accesso al sistema informatico aziendale. " Si precisa che il teste all'epoca non si è mai recato fisicamente nella redazione di Parma perché questa era già chiusa" ; ma lo stesso ha tuttavia chiarito che "dalle dichiarazioni raccolte una redazione inizialmente c'era



sotto la direzione di [redacted] (ricordo che fu ascoltato anche lui)". Ha poi dichiarato che "ancora, le persone di cui ho detto erano inquadrato in turni redazionali settimanali prestabiliti da [redacted]... [redacted] operava come direttore di sede quando c'era la redazione fisica in via telematica e dopo".

Ancora, il teste [redacted], che dal 2008 a tutt'oggi è responsabile -nell'ambito della direzione del personale - dell'ufficio che provvede alla redazione e gestione dei contratti dei collaboratori, ha riferito di conoscere tutti i collaboratori elencati nel ricorso in opposizione "poiché mi hanno chiesto chiarimenti in merito alla loro posizione di lavoro"; per il resto null'altro è stato in grado di riferire.

Quanto al teste [redacted], questi ha esplicitamente dichiarato di non conoscere i nominativi menzionategli ([redacted], [redacted], [redacted] e [redacted]).

Il teste [redacted], giornalista presso il gruppo l'espresso dal 2008 a tutt'oggi in qualità di addetto alla stesura redazione di articoli in tema di cronaca, impaginazione, titolazione e pubblicazione di articoli e video, ha riferito che dal 2009 i nominativi in questione sono stati "inseriti in redazione con pieno inserimento nei turni"; ha poi precisato di non sapere nulla di [redacted] prima del 2008 e di confermare la sottoscrizione e il contenuto del documento 2 fascicolo monitorio. In particolare, il teste ha riferito che tutti i nominativi indicatigli sono stati da lui conosciuti nel 2008 all'epoca [redacted] e che "per quello che ho visto io anche gli altri nominativi prestavano la loro collaborazione nei termini e nei modi da me descritti nella dichiarazione del 24/11/2010". Inoltre, il teste ha affermato che "noi tutti avevamo gli stessi referenti: Antonio [redacted], il responsabile della redazione di Parma della Repubblica" e che avevano un orario giornaliero medio di otto ore al giorno per sei giorni con postazione fissa dotata di computer, fax, password di accesso. Inoltre tutti prendevano un compenso fisso e dovevano concordare le ferie con [redacted] "che li autorizzava". Con riferimento al periodo successivo alla chiusura della redazione di Parma il teste ha riferito che "io, [redacted] e [redacted] e, per un certo periodo anche [redacted]; abbiamo continuato a lavorare da casa... Abbiamo continuato ad avere accesso con il computer personale al sistema editoriale"; soprattutto, il teste ha precisato che "di fatto ognuno ha continuato a fare quello che faceva prima e cioè che [redacted] si occupava di cronaca con redazione di articoli per le di cronaca giudiziaria... [redacted] di cronaca..." e che le modalità di lavoro descritte con riferimento a tutti i nominativi indicati "sono state constatate da me stesso... Fino alla chiusura della redazione di Parma e anche dopo fino al 2011." Per il resto ha confermato che quando lavoravano da casa "tutti avevamo rimborso forfettario di € 300 al mese per coprire le spese vive di elettricità telefono e quant'altro".

Il teste [redacted], che ha riferito di conoscere tutti i nominativi indicati ed ha precisato di averli conosciuti presso la redazione della [redacted] Parma perché "tutti i miei colleghi", ha





riferito che "io [...] e [...] svolgevamo tutti attività di desk: leggevamo, controllavamo e eventualmente correggevamo gli articoli scritti dai colleghi, facevamo i titoli, davamo la priorità delle singole notizie, affidavamo gli incarichi, cercavamo materiale fotografico, andavamo alle riunioni di redazione quando c'erano". Ha precisato inoltre di avere una postazione fissa laddove [...] e [...] si avvicendavano tra loro riferendo che le ferie erano prese in turni "che erano decisi da noi con il consenso del responsabile di redazione Antonio [...] (tanto vale anche per i turni giornalieri)". La teste ha precisato che il nostro referente a Parma era Antonio [...] ma, soprattutto – che "così è stato anche quando, chiusa la redazione di Parma, abbiamo iniziato a lavorare da casa". In sostanza, ha riferito la teste, "le nostre mansioni non sono cambiate salvo che utilizzavamo il nostro computer avvalendoci di un certificato di accesso alle agenzie che c'era stato dato dall'azienda."

Tutto quanto sopra esposto, sembra al Giudicante che tutti i teste escussi, senza eccezione, abbiano dato conto di un rapporto di lavoro organizzato in modo assolutamente simile: indubbia, da una parte, l'elasticità e la variabilità dell'orario e della prestazione offerta da ciascun nominativo; indubbia, dall'altra parte, la continua attività nel tempo e l'impegno fornito da ciascuno nonché la diretta ingerenza dei referenti della redazione nei pezzi scritti, quanto a taglio, lunghezza e oggetto.

Consegue a quanto sopra che ritiene il Giudicante essere stato sufficientemente provato che i rapporti di lavoro intercorsi tra le parti possono essere tutti riconducibili nell'alveo del lavoro giornalistico subordinato posto che la giurisprudenza ha da tempo affermato e ribadito che tale rapporto di lavoro non ha necessariamente cadenza quotidiana pur impegnandosi il giornalista – e di fatto espletando – un'attività giornalistica continuativa e cioè non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze formative ed informative di uno specifico settore.

Sul punto, si richiama la sentenza C.11065/2014 con cui la Corte ha statuito che

"...in tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite,



ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari. ...".

**Da ultimo , e con riguardo all' eccezione di prescrizione** che parte opponente ha dedotto con riferimento ad ogni eventuale pretesa anteriore al 16 maggio 2006, si richiamano, condividendole , le deduzioni di cui a pagina 42 della memoria Inpgi ove si rileva come il verbale ispettivo in questione sia stato notificato alla società il 16 maggio del 2011 (confronta documento uno fascicolo monitorio); **come** i contributi richiesti per ..... attengano al periodo luglio 2008/ marzo 2011; quelli richiesti per ..... al periodo luglio 2009/marzo 2011; per ..... al periodo dicembre 2008/ marzo 2011; per ..... al periodo luglio 2009-marzo 2011; per ..... al periodo aprile 2008/ marzo 2011. Considerato che i contributi scadono il 16 del mese successivo la maturazione , corretto appare l'assunto dell'Inpgi che ha richiesto il pagamento degli stessi a far data dall'aprile 2006.

**Con riguardo alla eccepita compensazione** ,che parte opponente deduce con riferimento ai contributi versati alla gestione separata, è sufficiente osservare che parte opponente non ha fornito alcuna prova riguardo all'avvenuto pagamento di detti contributi.

**Infine , con riguardo alle sanzioni, si osserva quanto segue:**

L'opponente ha lamentato il calcolo delle sanzioni così come effettuato dall' ente ed ha , in particolare, genericamente richiamato la legge numero 388 del 2000 .

Pur in presenza di voci giurisprudenziali contrarie, ritiene il Giudicante che la l. 388/2000 non trovi applicazione nel caso di specie trattandosi di ente previdenziale privatizzato.

Si ricorda che a fianco di tale normativa si collocano le seguenti norme ( che portano per l'appunto ad escluderne l'applicazione) :

- 1) art. 2 comma 2 d. lg. 509/94 che prevede che le associazioni e fondazioni hanno natura gestionale organizzativa e contabile nei limiti fissati dalle disposizioni del decreto stesso in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta ; che la gestione economico finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediate l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico; che si nomina un commissario straordinario in caso di disavanzo economico-finanziario con potere di adottare i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione e in caso di persistenza dello squilibrio che si nomini commissario liquidatore con i poteri connessi alla liquidazione coatta amministrativa ( commi 4 e 6);
- 2) art. 3 comma 2 d.lg.509/94 che sottopone ad approvazione ministeriale le delibere in materia di contributi e prestazioni nel presupposto che gli organi delle associazioni e fondazioni siano competenti a deliberare su queste materie e soprattutto il comma 4 dello stesso articolo che prevede che all'atto della privatizzazione "...continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia di singoli ordinamenti ";



- 3) art. 4 comma 6 bis d.l. 79/97 che attribuisce agli enti privatizzati il potere di adottare provvedimenti in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3 comma 2 d. lgs. 509/94.

L'intero corpo normativo citato evidenzia l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati in materia di contributi e premi previdenziali .

Pertanto correttamente l'ente ha calcolato le sanzioni applicate sulle base delle delibere Consiglio Amministrazione Inpgi nn. 244/1997; 86/2001 e 23/2006 .

Spese di lite liquidate compensate alla luce di un certo giurisprudenziale in tema di sanzioni.

Roma, 19.10.2017

IL GIUDICE

